



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena)

ORDINANZA N. 123/17

Spettacolo Pirotecnico – Baja Sardinia

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTA** l'istanza in data 29.07.2017, con la quale il Sig. Matteo OLIVA, in qualità di dipendente della ditta "Oliva Fuochi Artificiali di Colombo Fiorella", in seguito denominato "Organizzatore", ha richiesto il rilascio di nulla osta ad effettuare l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici dalle ore 21.00 del 14.08.2017 alle ore 01.00 del 15.08.2017 presso la spiaggia di Baja Sardinia, Comune di Arzachena (OT), come meglio indicato nell'allegato stralcio planimetrico;
- VISTA** la documentazione prodotta per il Sig. COLOMBO Claudio Francesco Giuseppe dalla quale risulta il possesso dell'esame di abilitazione per la fabbricazione e accensione di fuochi artificiali rilasciato dalla Prefettura di Oristano con foglio prot. n. 1081/06/a1 in data 22.05.2006; per il Sig. OLIVA Salvatore dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di fabbricante e accenditore di fuochi artificiali rilasciato dalla Prefettura di Cagliari con foglio prot. n. 1055 1.7C.9/2°Sett. 2^Sez. in data 13.03.1991; per il Sig. ANEDDA Ignazio dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di fabbricante e accenditore di fuochi artificiali rilasciato dalla Prefettura di Cagliari in data 04.12.2003 con foglio prot. n. 3847 1.7C.9 Area 1 Bis; per il Sig. CHERCHI Luca dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di fabbricante e accenditore di fuochi artificiali rilasciato dalla Prefettura di Cagliari in data 04.12.2003 con foglio prot. n. 876 1.7C.9 Area 1 Bis;
- VISTA** la Circolare 11.01.2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02.02.2001, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTA** l'Autorizzazione in data 10.08.2016, con la quale il Corpo di Polizia di Stato ha autorizzato, ex art. 57 T.U.L.P.S, lo svolgimento della manifestazione di cui sopra;
- VISTA** la propria Autorizzazione n.97/17;
- VISTO** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 44 in data 26.05.2015;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare l'incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento dell'attività di cui in premessa,

RENDE NOTO

che l'Organizzatore, dalle ore 21.00 del 14 agosto 2017 alle ore 01.00 circa del 15 agosto 2017, coordinerà l'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici presso la spiaggia Baja Sardinia in Località Baja Sardinia, Comune di Arzachena (OT), come meglio evidenziato graficamente, a mero scopo indicativo, nella cartina di cui all'allegato "1",

ORDINA

- Articolo 1** Dalle ore 21.00 del 14 agosto 2017 alle ore 01.00 circa del 15 agosto 2017, per una distanza circolare di **150 (centocinquanta) metri** dal punto meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato, è vietato:
- a) navigare e/o sostare con qualsiasi unità da diporto e/o professionale;
 - b) praticare la balneazione;
 - c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 - d) svolgere attività di pesca di qualunque natura.
- Articolo 2** Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 1 il personale e le eventuali unità facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi, le unità della Guardia Costiera ovvero delle Forze di Polizia in servizio e le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.
- Articolo 3** Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta devono comunque procedere a lento moto, prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
- Articolo 4** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto e saranno altresì ritenuti responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o violazioni alla presente Ordinanza.
- Articolo 5** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it

La Maddalena,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Leonardo DERI

